Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLINALDO
Via Roma, 1 – CASTELLINALDO (PIACENZA)
tel.0523.867.547 – e-mail: pcic83700r@istruzione.it
pec: pcic83700r@pec.istruzione.it – cfs: 91018170334 – http://www.icscastellinaldo.edu.it
Codice Fiscale 91018170332

Regolamento sulla valutazione nella scuola secondaria di I grado

Aggiornato con delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 16/12/2022 e del Consiglio di Istituto n.1 del 19/12/2022

PREMESSA

Dalle *Indicazioni Nazionali 2012 e la valutazione degli apprendimenti*? *Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e la valutazione periodica e finale devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni di intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo"*

Principali riferimenti normativi

- DPR n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.
- D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze.
- C.M. 183 del 7 settembre 2024
- Legge 107/2019
- DM n. 742/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado.
- DM n. 741/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
- Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- Legge 150/2024 valutazione del comportamento
- OM 3/2025 valutazione del comportamento

Art. 1 - VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 62/2017 "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze".

Per gli alunni della scuola secondaria di II grado dell'Istituto è prevista una valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.

La *valutazione periodica e finale degli apprendimenti* è riferita a ciascuna delle discipline di studio e alle attività svolte nell'ambito dell'educazione civica, è espressa con voti in decimi e viene effettuata collegialmente dal Consiglio di classe, tenendo conto delle *Griglie di valutazione* disciplinari approvate dal Collegio dei Docenti con delibera n.4 del 20/01/2020.

I docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

A decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, in base all'OM del 9 gennaio 2025 art.5 c.2, anche la *valutazione periodica e finale del comportamento* è espressa con voto in decimi, tenendo conto della *Griglia di valutazione del comportamento* aggiornata e approvata dal Collegio dei Docenti con delibera n.1 del 16/12/2025, fermi restando gli altri sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'Istituzione scolastica, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249.

La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito secondo il modello predisposto dall'istituzione scolastica.

La *valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative* viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed esprima mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti (cfr. Allegato 1).

Art. 2 - VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di tutti i giorni del monte ore annuale personalizzato. Spetta al Collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico.

Deroghe al limite di frequenza per le assenze

approvate dal Consiglio di Istituto del 20/12/2022 con delibera n.1

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali. Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito da Collegio dei Docenti in data 29/01/2020 e deliberati dal Consiglio di Istituto in data 18/02/2020:

Assenze per motivi di salute

1. Assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN.
2. Terapie e/o cure programmate e documentabili.

Assenze per motivi di famiglia

1. Gravi e documentati motivi di famiglia (lutti di parenti entro il II grado).
2. Situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate.
3. Assenze (fino a 10 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine.

Assenze per motivi personali

1. Pratica sportiva agonistica e organizzata da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., debitamente documentate su cui tanta intesta alla società che certifica.
2. Iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri.

Art. 3 - AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

In base all'art. 6 del D.Lgs. n.62/2017 l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di prima grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, il docente viene ammessa alla classe successiva anche se la studentessa o lo studente viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Tuttavia, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). Se la valutazione non è espressa all'unanimità, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

È prevista la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, per coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Criteri di non ammissione alla classe successiva

Ai sensi del D.Lgs. n.62/2017, tenuto conto delle condizioni e premesse sopra esposte, il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare di non ammettere l'alunno/a alla classe successiva e all'Esame Stato conclusivo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, anche a seguito di non ammissione siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno, se ricorrono le seguenti situazioni:

- fino a 4 insufficienze gravi o lievi.

È considerata insufficienza lieve il voto 5/10, è considerata insufficienza grave il voto 4/10.

Nelle suddette situazioni valutative il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche della seguente aggravante:

- che l'alunno/a sia già stato/a ammesso/a all'anno scolastico corrente, nonostante la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), al termine dell'anno precedente.

In base all'OM del 9 gennaio 2025 art.5 c.3, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

È fondamentale che i criteri di non ammissione alla classe successiva siano correlati a variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Art. 4 - AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n.62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola di I grado dell'Istituto.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, per in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico e triennale del ciascuna effettuato e dei risultati conseguiti nelle prove e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nel termini di cui al successivo art. 13 del DM 742/2017.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione inferiore a 6/10.

Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione (delibera n. 4 del Collegio Docenti del giorno 8/05/2018)

In riferimento al Dlgs 62/2017 e al DM 741/2017, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, voto inferiore a sei decimi.

In base all'OM del 9 gennaio 2025 art.5 c.3, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti (si vedano criteri di ammissione non ammissione).

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Per tutti gli alunni della classe conclusiva del ciclo, l'organo collegiale esprime, con voto in decimi, anche un "giudizio di idoneità", in caso negativo, di non ammissione all'esame, formulato in base al "percorso scolastico compiuto dall'alunno nella scuola secondaria" (art. 3, c. 2).

Art. 5 - ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

A ciascuna prova scritta e al colloquio viene attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, si procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente si procede a determinare il voto finale, che viene espresso in decimi, facendo la media di detto voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e all'unità inferiore per frazioni inferiori a 0,5.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, tenuto conto altresì dei criteri per l'attribuzione stabiliti dal Collegio Docenti.

Criteri per l'attribuzione della lode

L'attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e averrà sulla base dei seguenti indicatori:

- Ammissione del candidato con la valutazione di dieci/decimi (10/10)
- Aver dimostrato un costante, positivo processo di maturazione e crescita personale, che si è explicato, nel corso dell'intero triennio, in impegno e partecipazione costruttive alle attività didattiche in tutti gli ambiti disciplinari, con conseguente preparazione ed acquisizione di competenze completa ed organica.

Art. 6 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine del primo ciclo di istruzione l'Istituzione scolastica certifica le competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. La certificazione descrive, ai livelli dell'overtamento, il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze, assumendo come riferimento le otto Competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea.

Per competenza si intende il saperci orientare autonomamente e l'individuare strategie per la soluzione di situazioni problematiche non necessariamente già conosciute. Le competenze, pertanto, non sono riferibili solo alle conoscenze (sapere) e alle abilità (saper fare), ma comprendono anche aspetti relazionali e sociali, capacità organizzative e decisionali, potenzialità e attributi personali.

Il documento di certificazione delle competenze è redatto dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato e sulla base dei modelli nazionale adottato con D.M n.14 /2024.

Nella compilazione dei documenti si seguono i descrittori dei livelli di competenza elaborati per ciascuna delle otto competenze chiave:

- Competenza all'abetico-funzionale
- Competenza multilinguistica
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
- Competenza digitale
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
- Competenze in materia di cittadinanza
- Competenza imprenditoriale
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

I livelli da attribuire a ciascuna competenza sono quattro e sono descritti nei modelli seguenti:

Livello	**Indicatori esplicativi**
A - Avanzato	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B - Intermedio	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C - Base	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D - Iniziale	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Il documento viene consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione con esito positivo e mostra a disposizione dell'istituzione scolastica formativa del ciclo successivo all'interno dell'E.Portfolio orientativo personale delle competenze di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 328. È integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Per gli studenti con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che riporti il significato degli eventuali relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (espressa con voto in decimi), l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato considerano i processi e non solo prestazioni di cui sono guida (2005) ed avvengono in relazione alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, sulla base (art. 16, comma 1-2-3, della Legge 104/92):

- del PEI;
- di particolari criteri didattici adottati per certe discipline.
- delle attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Art. 8 - COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la comprensione dell'anno scolastico, il Coordinatore di classe informa la famiglia. In caso di non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo, immediatamente dopo lo scrutinio del II quadrimestre, l'ufficio di segreteria provvede a comunicare tramite registro elettronico l'esito dello scrutinio.

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici tramite registro elettronico. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Al presente Regolamento sono allegati:

Allegato 1: Numero prove delle discipline per quadrimestre e tipologie

Allegato 2: Griglie di valutazione disciplinare

Allegato 3: Valutazione del comportamento